

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione generale per il personale scolastico  
[dpit@postacert.istruzione.it](mailto:dpit@postacert.istruzione.it)  
[dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it](mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it)  
[drlo@postacert.istruzione.it](mailto:drlo@postacert.istruzione.it)  
[uspmi.contenzioso@postacert.istruzione.it](mailto:uspmi.contenzioso@postacert.istruzione.it)

nonché a tutte le Amministrazioni di cui sopra  
c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano  
con domicilio presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia,1  
[ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**  
**AVVISO RELATIVO ALL' INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**  
**A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DEL RICORSO**  
**PROPOSTO INNANZI AL TAR MILANO, SEZIONE V^, ED ISCRITTO AL N.**  
**3419/2024 REGISTRO RICORSI,**  
**DISPOSTA CON ORDINANZA COLLEGIALE N. 133 DEL 14-1-2025**

Il sottoscritto avv. Salvatore Molè (c.f. \*\*\*, salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it), quale difensore **BUFFA ILENIA \*\*\***,

**AVVISA CHE**

il TAR MILANO, sezione V^, con Ordinanza Collegiale del 14-1-2025 n. 133 sul ricorso in iscritto al RG n. 3412/2024 ha disposto la notifica per pubblici proclami, *“entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria”*, mediante *“pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, per almeno venti giorni consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni”*:

- a) **Autorità Giudiziaria:** TAR MILANO, sezione V^;
- b) **Numero di registro generale del procedimento:** RG n. 3419/2024;
- c) **Nominativo ricorrente:** BUFFA ILENIA \*\*\*;
- d) **Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello

Stato di Milano, con domicilio presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1;  
Sottocommissione Giudicatrice n. 2 Concorso di Cui al Dm 6.1.2.2023, n. 2575 Classe A050

**e) Provvedimenti impugnati:**

**QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO:**

- dei verbali della seconda Sottocommissione nn. 76 del 25-9-2024 e 78 del 26-9-2024, conosciuti solo in data 31-10-2024, a seguito di accesso agli atti del 10-10-2024, con cui la sottocommissione giudicatrice n. 2 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha annullato la prova pratica della ricorrente nel concorso di cui al D.M. 6.12.2023, n. 2575, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;
- nonché di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso, di conferma dell'annullamento della prova della prova della ricorrente e di ogni eventuale atto, non conosciuto, con cui è stato stabilito di mantenere l'anonimato sulla relazione descrittiva conseguente alla prova pratica;

**QUANTO AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:**

- del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3610 del 27-11-2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito di cui al D.M. 6-12-2023, n. 2575 per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ricorrente per l'omessa valutazione della "*prova pratica*" laddove è stato ritenuto violato il principio dell'anonimato;
- del successivo Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3644 del 2-12-2024 con cui è stata rettificata la graduatoria di cui al precedente Decreto n. 3610 del 27-11-2024;
- ove occorra, e nei limiti dell'interesse vantato dalla ricorrente, dei provvedimenti n. 3655 del 2-12-2024, n. 66157 del 5-12-2024 e n. 66204 del 5-12-2024 che hanno disposto l'individuazione su provincia e su sede dei vincitori;
- nonché di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso, di conferma dell'annullamento della prova della prova pratica della ricorrente e di ogni altro eventuale atto, non noto, con cui è stato stabilito di mantenere l'anonimato sulla relazione della prova pratica.

**f) Indicazione di ciascun controinteressato:** tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito di cui al D.M. 6-12-2023, n. 2575 per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050

– Scienze naturali, chimiche e biologiche, approvata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3610 del 27-11-2024 e successivamente rettificata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3644 del 2-12-2024;

g) **Sintesi del ricorso introduttivo:** La ricorrente ha partecipato, per l'ambito regionale della Lombardia, al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito su base regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 59, co. 11, d.l. 73/2021 e al d.m. 205/2023, per la classe di concorso A-050 (scienze naturali, chimiche e biologiche).

Alla ricorrente non è stata valutata la prova pratica, con conseguente arresto, per la ricorrente, della procedura concorsuale.

La commissione di concorso ha ritenuto di non valutare la prova pratica della ricorrente in quanto nella busta “grande” contenente la relazione sull'esperienza di laboratorio, veniva rinvenuta, aperta, la busta “piccola” contenente la scheda anagrafica non compilata, ritenendosi pertanto violato il principio dell'anonimato.

La prova veniva dunque annullata “*per evidenti segni di riconoscimento*”.

Con il primo motivo di ricorso è stata eccepita la “*Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.p.r. 487/1994. Eccesso di potere per travisamento del presupposto. Illogicità ed ingiustizia manifesta*”.

Invero, la Commissione è incorsa in un eclatante errore laddove, per pacifica giurisprudenza, il principio dell'anonimato non si estende anche alle prove “pratiche” (TAR Milano, V, 2605/2024; un caso analogo è stato deciso anche dal Consiglio di Stato, con il parere n. 1663/2021 del 26/10/2021).

In tale contesto si collocano gli arresti della prevalente giurisprudenza, che considerano non applicabile la regola dell'anonimato quando la prova pratica viene effettuata mediante la contestuale descrizione scritta delle operazioni di qualificazione e di interpretazione di un determinato caso concreto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza 8 marzo 1994, n. 159), avuto primariamente riguardo al fatto che la prova pratica, di per sé, non è assoggettata al principio dell'anonimato (cfr. T.A.R. Veneto, ord. n. 14/2017), essendo destinata ad accertare empiricamente particolari competenze e non a dimostrare capacità di ricostruzione teorica come accade per le prove scritte (T.A.R. Campania - Napoli, n. 38/2016; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, 2 maggio 2017, n. 436/2017).

Con il secondo motivo di ricorso è stata eccepita la *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.p.r. 487/1994 sotto altro profilo concorrente. Eccesso di potere per travisamento del presupposto. illogicità ed ingiustizia manifesta”*.

La circostanza che la busta anagrafica sia risultata inserita aperta nella busta relativa alla relazione della prova pratica di laboratorio (recante il n. 102 associato alla ricorrente), ha indotto la Commissione ad annullare la prova del ricorrente, senza ulteriore motivazione. La sanzione è stata applicata perché tale circostanza è stata inopinatamente ritenuta alla stregua di un segno di riconoscimento idoneo a violare la regola dell’anonimato che governa le procedure concorsuali. Tuttavia, anche in tal caso, occorre richiamare il principio giurisprudenziale ormai pacifico, secondo cui nelle procedure concorsuali gli elementi da cui eventualmente evincere la violazione della regola dell’anonimato delle prove d’esame sono l’idoneità del segno di riconoscimento ed il suo utilizzo intenzionale; quanto al primo di essi, ciò che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, e ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato; quanto al secondo dei due elementi, invece, è da escludere un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell’anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato (in termini, T.A.R. Palermo (Sicilia), sez. III, 24 maggio 2016, n. 1259; 23 marzo 2016, n. 773; T.A.R. Cagliari (Sardegna), sez. I, 15 febbraio 2016, n. 129; Consiglio di Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137).

Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata la *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.p.r. 487/1994 sotto ulteriore profilo concorrente. Eccesso di potere per travisamento del presupposto. illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione delle cause tassative di esclusione del bando”*.

Non può nemmeno essere escluso il candidato a un concorso pubblico che non ha sottoscritto la scheda anagrafica inserita nella busta con gli elaborati, ciò in quanto *“l’esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva per mancata sottoscrizione della scheda anagrafica, [è] [sia] illegittima per le seguenti ragioni: a) perché l’adempimento di sottoscrivere la scheda anagrafica, a pena di esclusione dalla prova, non è previsto nella lex specialis, con*

*conseguente violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, le quali devono essere chiaramente indicate nel bando e non sono suscettibili di interpretazioni integrative;*  
*b) perché il medesimo adempimento non è previsto, neppure nelle indicazioni di svolgimento della prova consegnate dalla Commissione prima dell'espletamento della prova” (Tar Abruzzo, L’Aquila, n. 334/2024).*

**g) Testo integrale dell’Ordinanza Collegiale resa dal TAR MILANO, sezione V<sup>^</sup> del 14-1-2025 n. 133 sul ricorso in iscritto al RG n. 3419/2024;**

**AVVISA, ALTRESI’, CHE**

**1)** Il Ministero dell'Istruzione e del Merito “*entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, alla pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, per almeno venti giorni consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni:*

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;*
- il numero di registro generale del procedimento;*
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;*
- l'amministrazione resistente;*
- un estratto del ricorso introduttivo, con un sunto dei motivi di doglianza, rimettendo alla parte ricorrente l'individuazione di eventuali accorgimenti atti a garantire la propria riservatezza;*
- la precisazione che devono intendersi controinteressati tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con decreto direttoriale dell'U.S.R. Lombardia prot. 3610 del 27/11/2024 e rettificata con decreto direttoriale dell'U.S.R. Lombardia prot. 3644 del 2/12/2024;*
- il testo integrale della presente ordinanza;*
- l'indicazione che la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza”;*

**2)** Che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’Ordinanza Collegiale resa dal TAR MILANO, sezione V<sup>^</sup> del 14-1-2025 n. 133 sul ricorso in iscritto al RG n. 3419/2024;

**3)** Che lo svolgimento del giudizio può essere seguito dalle parti sul sito istituzionale [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito:

a) Non dovrà rimuovere l'avviso sino alla pubblicazione della decisione del TAR Milano sul ricorso iscritto al Registro Ricorsi al n. 3419/2024, che definirà il giudizio.

b) **Dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito: del presente Avviso; dell'elenco con i nominativi dei controinteressati;** dell'Ordinanza Collegiale resa dal TAR MILANO, sezione V^ del 14-1-2025 n. 133 sul ricorso in iscritto al RG n. 3419/2024.

#### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Lo scrivente, Avv. avv. Salvatore Molè (c.f. \*\*\*, salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it), quale difensore **BUFFA ILENIA \*\*\***, nel ricorso proposto innanzi al Consiglio di Stato RG n. 3419/2024, ai sensi e per gli effetti di tutte le norme di legge vigenti in materia, A T T E S T A che la copia dell'Ordinanza Collegiale resa dal TAR MILANO, sezione V^ del 14-1-2025 n. 133 sul ricorso in iscritto al RG n. 3419/2024 è conforme alla copia informatica contenuta all'interno del fascicolo telematico n. 3419/2024 della cennata Autorità Giudiziaria dalle quali sono state estratte, e, come tali, sono ad esse equivalenti.

#### **Si allega al presente avviso:**

1 Copia dell'Ordinanza Collegiale resa dal TAR MILANO, sezione V^ del 14-1-2025 n. 133 sul ricorso in iscritto al RG n. 3419/2024.

firmato digitalmente

Avv. Salvatore Molè